

Cass., civ. sez. II, del 17 gennaio 2019, n. 1215

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 184, 2938 e 2697 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale statuito la validità della transazione sottoscritta dal solo coniuge PO in data 19.05.1988 giacché la ricorrente non si era avvalsa del diritto di annullamento dell'atto, per cui l'obbligo di trasferimento assunto dal coniuge era valido a tutti gli effetti, senza però indicare da quale data l'anno avrebbe iniziato a decorrere, non sollevata eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento da parte dei convenuti.

Va, di converso, accolto il secondo motivo nei limiti di seguito esposti.

Una volta acclarato che il regime patrimoniale fra coniugi O - G da applicare era quello della comunione legale, per la mancata pubblicità della convenzione di separazione, circostanza peraltro non più contestata dalla stessa ricorrente, è da ritenere erronea la statuizione circa il decorso dell'anno di cui all'art. 184 c.c. quanto al computo del dies a quo.

Contrariamente a quel che ha affermato la corte distrettuale, il termine annuale, che è di prescrizione e non di decadenza, previsto dall'art. 184 c.c. per l'esercizio dell'azione di annullamento del contratto di vendita della proprietà dell'immobile, in comunione legale, da parte del coniuge, che non abbia dato il proprio consenso alla sua conclusione, trattandosi di termine della stessa natura di quello quinquennale - entro il quale, ai sensi dell'art. 1442 c.c., può promuoversi l'azione generale d'annullamento dei contratti - da esso differenziandosi solo per la sua più breve durata, fissata dal legislatore, per evitare (data la specifica disciplina della materia) pregiudizi alla certezza dei rapporti giuridici (v. anche Corte Costituzionale con la pronuncia n. 311 del 1988, con cui ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184 cit.), decorre dalla data in cui il coniuge che non ha prestato il consenso ha avuto conoscenza del perfezionamento dell'atto di trasferimento del diritto reale, in conformità alla disposizione del secondo comma dell'art. 184 c.c., secondo cui il termine prescrizione decorre dalla data in cui il coniuge, il cui consenso era necessario, ha avuto conoscenza dell'atto, e, solo se tale conoscenza non abbia avuto, dalla data della sua trascrizione nei registri della conservatoria.

Nella specie il giudice del gravame non ha svolto alcun accertamento in ordine a siffatto momento, essendosi limitato ad un computo dalla data di stipula della transazione, il 19.05.1988, rispetto a quella di notifica della citazione, 03.08.1989, contenente la pretesa della medesima G e di suo marito, nei confronti del germano MO, di riconoscimento del diritto di usufrutto e di condanna al risarcimento del danno.

Poiché nessuna prova è stata ricercata in direzione della circostanza che la G conoscesse la conclusione della convenzione al momento della proposizione della domanda di risarcimento del danno, si tratta di porre a base della prova di tale conoscenza gli elementi raccolti nei processi instaurati dai due coniugi e di tenere conto della domanda fatta in essi valere.

In conclusione va rigettato il primo ed il terzo motivo di ricorso, accolto il secondo nei limiti di cui sopra, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla sola censura accolta del ricorso, e rinviata causa, per un nuovo esame in relazione alla maturazione del termine annuale di cui all'art. 184 c.c., ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.